

guardasigilli da profonda, devota amicizia, che non data da oggi, e da molta e schietta ammirazione, penso che egli voglia ascoltare questa voce che viene un po' da per tutto.

Preoccupiamoci che la grande maggioranza dei laureati in giurisprudenza viene molte volte dalla povera gente!

Noi per i primi sappiamo quali angustie abbiano sofferto tante volte i nostri genitori per darci la laurea (*Approvazioni*); sappiamo che molte volte nelle nostre case, un discorsetto, magari infantile, è potuto sembrare per i nostri genitori il segno di chi sa quale capacità oratoria o di quali attitudini curialesche e come essi si siano sottoposti ai più duri sacrifici per provvederci di un titolo di studio.

Mentre l'ingegnere, dopo pochi giorni dalla laurea, può fare una perizia, mentre il medico può, dopo poco, esercitare la sua professione, l'avvocato, che si limita a portare solo un contributo all'Amministrazione della giustizia, deve veder passare spesso sette od otto anni, se non più, prima di iniziare la sua professione. Preoccupiamoci di tutta questa gioventù che si sbanda e a cui non diamo la mano, di tutta questa gioventù intelligente e buona e volenterosa che noi abbiamo visto con noi, vivaddio, lo confessiamo, lo riconosciamo, lo ripetiamo, nei giorni più dolorosi della nostra vita nazionale, che nel periodo del secondo semestre 1924 è venuta con noi in tutte le azioni, anche quando c'erano i morti per la via, col suo berretto goliardico ed ha acquistato il diritto ad avere la nostra incondizionata solidarietà, giovani che popolano la Milizia universitaria, i corsi allievi ufficiali e che alle romantiche passeggiate preferiscono il libro e le sane manifestazioni sportive!

Questa gioventù deve veder riconosciuto il suo diritto alla vita e deve pure poter pensare a costituirsi una famiglia e godere le sante e pure gioie della vita domestica!

Pensate alla sorte di questi giovani laureati, per i quali la famiglia ha incontrato tanti stenti per pagare le tasse e che, terminati gli studi, presa la laurea, devono talvolta per quattro, cinque, sei e perfino sette anni pesare ancora sul bilancio domestico!

Non la stronchiamo questa gioventù nel pieno delle sue speranze e della sua vitalità!

Io vi dico, onorevole Ministro: ascoltate con sereno cuore, con profondo cuore, la voce deferente, ma appassionata, umile, ma calda e vibrante, che vi viene da tutte le Università, dai Gruppi universitari fascisti

di tutta l'Italia, da tutte le case dove c'è un laureato e avrete ancora una volta, come sempre, e sempre meglio, bene meritato dal Fascismo! (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Canelli. Ne ha facoltà.

CANELLI. Onorevoli camerati! La discussione generale sul bilancio della giustizia può, senza dubbio, dare occasione a un parlamentare, che sia anche un giurista, di portare un contributo, se non nuovo, utile, allo studio di un problema molto dibattuto e di vitale importanza per gli Stati moderni: quello della «potestà normativa del potere esecutivo».

Ma con la sola laurea così detta in *jurisprudencia*, — ed anche questa quasi arrugginita, — voi intendete subito come io abbia il dovere di pormi dei limiti, e di trattare di questo vasto e complesso problema una sola parte, quella più importante: la parte dei *decreti-leggi*, e anche su questa fare — come ieri avete detto di voler fare voi, onorevole Sottosegretario Arpinati — non un *discorso*, ma una *relazione* riassuntiva, per quanto io potrò chiara; in ogni caso, coscienziosa; con dati e date da me raccolti, e con qualche osservazione, che — come vedrete — faremo insieme.

*Punto di partenza*: la legge del 31 gennaio 1926 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

*Campo di osservazioni*: la Camera dei Deputati.

*Obiettivo*: i decreti-legge del 1931.

La legge del 31 gennaio 1926, n. 100, come la stessa data vi ricorda, ricade nel quarto anno dell'Era fascista. (Ottobre 1925-ottobre 1926), anno nel quale si è intensificato il movimento *legislativo* per la riforma costituzionale, cioè per il nuovo ordinamento dello Stato italiano.

Ricordiamo senza commenti, perchè quelle che sono leggi le abbiamo fatte proprio noi:

26 novembre 1925, n. 2029, legge sulle società segrete;

24 dicembre 1925, n. 2300, legge sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato;

24 dicembre 1925, n. 2263, legge del Primo Ministro Capo del Governo;

31 dicembre 1925, n. 2307, legge sulla stampa;

31 gennaio 1926, n. 100, legge sulla facoltà concessa al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

31 gennaio 1926, n. 108, legge sui fuorusciti;